


TONUCCI DOSSIER


Brexit. Le conseguenze di un divorzio.

Spunti di riflessione.

LUGLIO 2016



Tonucci & Partners



23 Giugno 2016

**Il Regno Unito viene chiamato
a votare per il referendum
sulla permanenza o meno nell'UE.**

INTRODUZIONE

Il voto del 23 Giugno 2016 a favore dell'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea segna un passaggio fondamentale nella storia dell'Europa, le cui reali conseguenze potranno essere comprese probabilmente solo tra alcuni anni.

L'art. 50 del Trattato sull'Unione Europea prevede un periodo di almeno due anni di trattative sui termini e le condizioni dell'uscita del Regno Unito e, tuttavia, in alcuni settori, occorrerà attrezzarsi per tempo sulle conseguenze della Brexit, sempre che non ci saranno ripensamenti.

I professionisti di Tonucci & Partners offrono qui di seguito alcuni spunti di riflessione su varie tematiche che possono essere di interesse per il mondo imprenditoriale, i professionisti e i cittadini e non solo per coloro che hanno abitudini di relazioni con il Regno Unito.

Anticorruzione

La normativa britannica in materia di anticorruzione è, come noto, contenuta nell’“UK Bribery Act”, riconosciuto a livello internazionale come una delle discipline più stringenti e severe sotto il profilo della lotta alla corruzione e con un ambito di applicazione territoriale che va oltre i confini del Regno Unito.

È presumibile che la Brexit non abbia un impatto rilevante, quanto meno nel breve periodo, sul Bribery Act, poiché quest’ultimo non trova la propria origine nella legislazione europea, quanto piuttosto nelle convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione (la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Esiste, tuttavia, un potenziale profilo di criticità che potrebbe manifestarsi a livello europeo. Uno dei pilastri su cui l’UE ha inteso fondare l’opera e l’impegno delle istituzioni comunitarie in materia di lotta alla corruzione è costituito dalla condivisione delle informazioni raccolte dalle autorità nazionali nell’ambito delle rispettive attività. La circolazione delle informazioni si è spesso rivelata di sostanziale importanza, sia in prospettiva comunitaria che in quella nazionale, ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di corruzione (soprattutto internazionale), tant’è che poche settimane prima del voto sulla Brexit, era stato annunciato che Londra ospiterà il nuovo Centro di Coordinamento Internazionale Anticorruzione, nel cui ambito è prevista la creazione di una stabile sinergia operativa e informativa multilaterale (vi prenderanno parte anche gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e la Svizzera) in materia di cc.dd. “cross border investigations”.

La Brexit potrebbe tuttavia comportare una interruzione o comunque un ridimensionamento dei flussi informativi provenienti e/o destinati al Regno Unito in materia di lotta alla corruzione, con possibili conseguenze negative sulla efficacia e sulla completezza sia dell’attività di prevenzione che di quella investigativa e potrebbe essere rimessa in discussione la scelta di Londra come centro del coordinamento internazionale sull’anticorruzione.



criminal@tonucci.com

Antitrust

L'attuale legislazione in UK in materia di concorrenza, al pari di quelle degli altri Stati membri, è sostanzialmente identica a quella UE: reprime i cartelli e l'abuso di posizione dominante, prevede un controllo preventivo (ancorché non obbligatorio, a differenza della disciplina UE) sulle operazioni di concentrazione (c.d. *merger control*) e recepisce la normativa UE in materia di aiuti di Stato. Risulta, quindi, difficile ipotizzare che, quando sarà perfezionato il recesso dall'UE, il Regno Unito stravolga la propria legislazione in materia di concorrenza, ancorché, allo stato, sia impossibile prevedere la portata delle modifiche che potrebbero essere eventualmente introdotte.

La disciplina UE di tutela della concorrenza (tra cui gli art. 101 e/o art. 102 TFUE) continuerà ad applicarsi anche a seguito dell'effettiva uscita del Regno Unito dall'UE a tutti quegli accordi o condotte che avranno un effetto all'interno del mercato comune. A titolo esemplificativo, un'impresa di diritto inglese, parte di un'intesa restrittiva della concorrenza avente un impatto sul mercato comune, continuerà a essere soggetta alle istruttorie e alle eventuali sanzioni da parte della Commissione Europea ancorché, nel Regno Unito, quest'ultima cesserà di avere gli attuali poteri ispettivi.

A seguito al completamento della procedura di recesso e salvo accordi *ad hoc*, i rapporti tra Autorità britannica e Commissione non saranno più uniformi rispetto a quelli tra quest'ultima e le altre Autorità nazionali degli Stati membri, disciplinati dal Regolamento 1/2003. All'Autorità britannica potrà non essere più demandata l'applicazione diretta del diritto della concorrenza UE ai sensi del Regolamento medesimo e la stessa non dovrà astenersi se la Commissione avrà già avviato un'istruttoria sulla medesima fattispecie.

Sotto il profilo della disciplina c.d. *merger control*, la sussistenza dell'obbligo di comunicazione preventiva dinanzi alla Commissione, che in ogni caso prescinde dalla nazionalità delle imprese che vi sono soggette, non sarà più assorbente della giurisdizione britannica come è, invece, previsto dalla normativa UE in vigore (c.d. *one stop shop*). Salvo accordi *ad hoc* sarà, dunque, possibile che la medesima operazione di concentrazione venga vagliata dalla Commissione e dalla competente Autorità britannica che, in ipotesi, potrebbero addivenire a decisioni tra loro contrastanti.

Merita altresì attenzione una breve riflessione sui possibili effetti della Brexit relativamente alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Come noto, la normativa UE proibisce agli Stati membri di concedere aiuti alle imprese che falsino la concorrenza. Qualora una disciplina analoga non fosse mantenuta nell'ordinamento del Regno Unito, quest'ultimo

>

avrebbe maggiore libertà di intervento (diretto o indiretto) a sostegno dell'economia e delle imprese nazionali rispetto agli Stati membri dell'UE, squilibrando l'attuale competitività tra imprese europee.

In conclusione, al fine di valutare con esattezza l'impatto della Brexit sulla normativa a tutela della concorrenza, occorrerà attendere di conoscere quale tipologia di accordo verrà adottato dal Regno Unito nelle future relazioni con l'Unione europea. Se infatti, ad esempio, il Regno Unito aderisse agli accordi stipulati con i Paesi dello Spazio Economico Europeo (o fosse stipulato un accordo analogo) non si determineranno cambiamenti dirompenti rispetto alla situazione attuale. Al contrario, qualora il Regno Unito privilegiasse una maggiore indipendenza e flessibilità, ad esempio con riferimento alle norme sugli aiuti di Stato, ci saranno certamente effetti di maggiore portata.



antitrust@tonucci.com



Commercial contracts

Se nell'immediato poco è destinato a cambiare nei rapporti tra Stati membri e Regno Unito, lo stesso non può dirsi nell'ambito dei rapporti commerciali degli operatori economici che abbiano interessi con il Regno Unito.

La prima immediata conseguenza del voto è stata infatti la svalutazione della Sterlina (il cui cambio con l'euro, nel giro di una settimana, è sceso ai livelli del 2012) e una generale instabilità dei mercati, destinata verosimilmente a perdurare per tutto il periodo delle trattative, con possibili fluttuazioni in un senso o nell'altro, man mano che venissero divulgate notizie sull'andamento delle trattative.

Tali incertezze sono da subito idonee a impattare anche su eventuali contratti a breve termine in corso, in quanto le mutate condizioni di cambio e di accesso al credito potrebbero già nell'immediato spostare gli equilibri economici o comunque giuridici dei contratti in essere con conseguenti possibili rischi per la loro sopravvivenza (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta, o a possibili effetti distorsivi su clausole pattizie di determinazione del prezzo, recesso o risoluzione).

Per quanto riguarda i contratti a medio e lungo termine, bisognerà invece considerare un maggior numero di rischi e incertezze, quali possibili conseguenze dell'effettiva attuazione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

In tale contesto, seppure non è ancora possibile avere un quadro dettagliato di quali saranno gli assetti e i rapporti tra l'Unione Europea e il Regno Unito, possiamo senz'altro ipotizzare che si possa verificare un affievolimento delle quattro libertà fondamentali dell'Unione: libera circolazione dei capitali, libera circolazione delle merci, libera circolazione dei servizi e libera circolazione delle persone.

L'impatto dei possibili cambiamenti sui contratti in essere o in corso di negoziazione al momento di effettiva entrata in vigore della Brexit, potrebbe essere addirittura dirompente (pensiamo ad esempio alla possibile introduzione di dazi, limitazioni alla circolazione di specifiche merci o servizi, all'introduzione di nuovi oneri finanziari, ecc.) e tale da pregiudicare o a rendere comunque impossibile il buon esito di contratti e delle trattative.

>



Ciò non deve e non può però significare per le imprese e i consumatori del Regno Unito e dell'Unione la rinuncia ai reciproci mercati, piuttosto, deve portare imprese e professionisti di ogni settore a una attenta analisi dei rischi e delle opportunità connesse alla Brexit, finalizzata a predisporre per tempo idonee cautele a tutela dei propri interessi e clienti.



commercial@tonucci.com

Corporate

L'impatto della Brexit sul diritto societario intracomunitario sarà differente a seconda dell'ammissione o meno del Regno Unito al SEE (Spazio Economico Europeo, in inglese EEA), oppure a seconda del raggiungimento di un diverso accordo con la UE che consenta al Regno Unito di poter comunque aderire al sistema di libero scambio e di libertà di stabilimento.

I principali temi critici potrebbero riguardare le tradizionali operazioni di Merger & Acquisition transnazionali e il principale problema sarà rappresentato dalla possibile inapplicabilità nel futuro delle direttive comunitarie sulle fusioni, trasformazioni e scissioni transfrontaliere che potrebbero impedire un automatico riconoscimento dell'operazione nei reciproci ordinamenti, in assenza di una nuova disciplina concordata.

Nel caso di gruppi societari aventi società sia nel Regno Unito sia nell'UE, si potrebbe avere un impatto significativo, laddove il Regno Unito adottasse normative difformi dal quadro comunitario, tali da rendere i due sistemi non omogenei.

La Società Europea, che è un tipo di società a responsabilità limitata di derivazione comunitaria che può essere costituita in uno qualsiasi dei paesi del SEE e automaticamente riconosciuta negli altri Paesi senza alcuna ulteriore formalità, se costituita nel Regno Unito, potrebbe non essere più riconosciuta nel resto dei paesi del SEE e, quindi, potrebbe essere trasferita o trasformata.

Nel settore dell'equity capital markets, occorrerà valutare come verrà disciplinato il ruolo della Borsa di Londra (il London Stock Exchange), che attualmente ha un ruolo preminente nel mercato internazionale degli strumenti finanziari.

Nel futuro eventuali normative comunitarie che modifichino le principali direttive del settore (Direttiva Prospetto, Direttiva sull'OPA, Direttiva sulla Trasparenza e Direttiva sul Market Abuse), nonché le normative sul passporting dei prodotti e degli strumenti finanziari di diritto inglese potrebbero non essere più riconosciute nel sistema normativo dell'Unione Europea con conseguente maggiore complessità nella predisposizione e circolazione dei documenti e dei prodotti.



corporate@tonucci.com

Employment

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, sancita dal risultato referendario del 23 giugno 2016, avrà un sicuro impatto anche nell'ambito delle norme che governano i rapporti di lavoro e la libera circolazione dei lavoratori.

La c.d. Brexit, quando efficace, potrà portare alla disapplicazione dei principi comunitari di libera circolazione delle persone tra gli Stati membri e rendere dunque più difficile la ricerca di un lavoro e una collocazione nell'ambito della Gran Bretagna, con il rischio di vedere applicato un articolato sistema di visti e autorizzazioni, in assenza di specifici accordi tra i Paesi comunitari.

Gli effetti potranno ricadere anche su chi già vive e risiede in Gran Bretagna e oggi beneficia del sistema sociale. Il sistema di welfare potrà subire infatti profonde modifiche, così come la possibilità di versare i contributi nel proprio Paese per un periodo di due anni, oggi concesso a chi opera nel sistema comunitario.

Il quesito più grande riguarda poi le modalità con le quali il Regno Unito intenderà procedere a regolare i rapporti di lavoro con i cittadini UE.

L'uscita dall'Unione Europea implica infatti una possibile generale disapplicazione di tutto il sistema normativo che, seppur nella specificità e territorialità che caratterizza le leggi in materia di diritto di lavoro, garantisce un meccanismo di norme comuni, soprattutto con riferimento a istituti, e in generale, temi universali quali la tutela contro le discriminazioni, la disciplina della flessibilità o dell'orario di lavoro e quella ben più importante sulla sicurezza.



labour@tonucci.com

Energy

Le conseguenze della Brexit sul mercato energetico potranno essere valutate in modo differente a seconda delle modalità con le quali tale uscita sarà negoziata.

Anzitutto, con l'uscita dalla UE potrà verificarsi un freno alle c.d. energie rinnovabili, dal momento che verrebbe meno l'interesse della stessa UE a pressare Londra per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 che sono obbiettivi comunitari.

Per quanto concerne il mercato del gas, la Gran Bretagna ne importa il 50% dalla Norvegia (gasdotto) e dal Qatar (con navi metaniere). È quindi verosimile ritenere che in tale contesto non ci saranno grandi conseguenze, essendo i fornitori in questione extra comunitari. Ipotizzando un incremento dei costi, l'effetto Brexit si ripercuoterebbe sull'acquisto di combustibile che potrebbe non avvenire più mediante le agevolazioni relative ai paesi della area economica europea (EEA).

Probabilmente sarà in relazione alle infrastrutture di rete elettrica che la Brexit determinerà maggiori problematiche. Infatti, la Gran Bretagna importa il 6,5% circa dei propri consumi nazionali, con una capacità d'interconnessione con l'Europa continentale che oggi è sottodimensionata.

La National Grid (Terna Inglese) aveva già annunciato di voler investire 500 milioni di sterline l'anno grazie a un incremento delle importazioni elettriche. Ciò in ragione del fatto che, mentre per il gas è possibile rimediare con importazioni di combustibile liquefatto via nave anche da paesi non propriamente vicini, è impensabile che questo possa avvenire con le reti di interconnessione elettrica per le quali l'unica via possibile è quella di rafforzare gli scambi di elettricità con l'Europa.

Inoltre, in vista dell'attivazione del mercato unico dell'energia, nell'ambito del quale l'Unione Europea ha intenzione di costruire future linee di trasmissione di elevata capacità, è necessario rilevare come inevitabilmente tale aumento della capacità di produzione dovrà andare di pari passo con un potenziamento delle reti elettriche transnazionali.

Si tenga poi conto che nel *worst case*, cioè con la fuoriuscita inglese dall'area economica europea, i progetti infrastrutturali targati Gran

>

Bretagna, come la prevista rete del Mare del Nord, non potranno fruire dei fondi europei. In altre parole, le conseguenze della Brexit potrebbero indebolire il peso energetico della Gran Bretagna che, d'altro canto, ove dovesse puntare all'indipendenza energetica, ne pagherebbe un costo rilevante.

Occorrerà quindi osservare come la c.d. Brexit impatterà su queste tematiche, molto dipenderà dai termini di negoziazione dell'uscita ben potendosi immaginare un impatto meno pesante a fronte di una maggiore condivisione delle politiche di sviluppo energetico UE.



energy@tonucci.com



Financial services

La recente uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea ha reso ancora più evidente la necessità di una ricapitalizzazione delle banche italiane ed europee: queste ultime, infatti, hanno particolarmente patito la conseguente speculazione sui mercati finanziari subendo forti ribassi di valore dei relativi titoli.

L'apparato istituzionale dell'Unione Europea è ora più consapevole delle conseguenze dannose che l'uscita di un Stato membro è in grado di generare.

Con questo intento gli interventi a difesa del credito potrebbero essere integrati e connessi con quelli diretti alla difesa del risparmio facendo comprendere che l'Unione Europea offre anche opportunità di rilievo.

Calando quanto appena detto nel perimetro della difesa e del rafforzamento patrimoniale del comparto bancario, si possono ritenere probabili alcuni allentamenti delle regole sugli aiuti di stato e dell'austerity delle politiche di bilancio, in modo da permettere ai Governi degli Stati membri, una serie più ampia ed efficace di misure finalizzate a rafforzare il patrimonio dei loro istituti di credito. Queste misure potrebbero consistere in concessioni di garanzie statali o in contributi di capitalizzazione diretta su equity e crediti deteriorati.

Potrebbe essere così opportuno prevedere un vantaggio patrimoniale diretto al cittadino che potrà essere ben coordinato con il rafforzamento patrimoniale delle banche: questo vantaggio potrebbe consistere nella sospensione del bail-in a carico della clientela retail delle banche. Si ricorda che il bail-in ("salvataggio interno") è uno strumento che consente, in occasione di una ristrutturazione di una banca in grave difficoltà finanziaria, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

>

Le banche italiane sono ai primi posti in Europa per le quantità di obbligazioni bancarie senior e subordinate collocate presso la loro clientela retail. La sospensione del bail-in alimenterebbe una nuova fiducia presso i risparmiatori verso i nuovi strumenti finanziari emessi dalle banche per ricapitalizzarsi.

Mai come ora, potrebbero coniugarsi perfettamente le esigenze di rafforzamento delle banche con provvedimenti in aiuto e a difesa dei risparmiatori che, oltre a favorire la difesa del risparmio, incrementerebbero la fiducia del cittadino europeo verso le istituzioni europee.

È allora possibile che l'Unione Europea consenta e favorisca: (i) la sospensione ovvero la riduzione del perimetro di efficacia del bail-in (magari anche facendo ricorso al Fondo di risoluzione unico c.d. Single Resolution Fund, SRF), (ii) un'offerta di nuovi e più sicuri (in quanto controgarantiti dallo Stato membro) prodotti finanziari destinati all'investimento e al sostegno delle banche nonché (iii) il mantenimento di un basso livello dei tassi di interesse. Queste misure contribuirebbero a realizzare un effetto virtuoso in grado di generare nuova liquidità e quindi sempre nuovi investimenti.



banking@tonucci.com

Information technology

Lo scorso 25 Maggio 2016 la Commissione europea ha presentato una bozza di Regolamento UE di riforma e coordinamento delle legislazioni nazionali sul commercio elettronico e una proposta integrativa della normativa UE sulla tutela dei consumatori. Il tutto dovrebbe andare a regime dal 2017.

Con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, la riforma del quadro comunitario (in corso) in materia di telecomunicazioni (riforma attuata attraverso un pacchetto di quattro direttive nel 2002, integrate nel 2009 e ora sotto revisione) implicherà che il Regno Unito non sarà tenuto a recepire le nuove direttive che introdurranno, sempre nell'ottica del mercato unico digitale, nuove norme su reti e servizi di comunicazione elettronica (dall'accesso alla rete, alla riforma delle norme sul roaming, alla c.d. e-privacy, alla riforma delle trasmissioni via satellite e via cavo).

Con riferimento alla tutela del diritto d'autore (che include anche la tutela dei programmi per elaboratore, tematica di rilevante importanza per i contratti di outsourcing, di technology transfer, di licenza, etc) va detto che lo scorso 25 Maggio 2016 la Commissione ha presentato una bozza di Regolamento UE di riforma e coordinamento delle legislazioni nazionali sul copyright (nell'ambito del cosiddetto Piano di azione del mercato unico digitale), che dovrebbe andare a regime dal 2017.

Ovviamente, tali normative non saranno applicabili, a meno di diversi accordi con l'UE. In tali settori, una volta entrata effettivamente in vigore la Brexit ci si dovrà riferire alle norme nazionali in materia. Va tuttavia considerato che il Governo del Regno Unito si è impegnato a strutturare in futuro leggi nazionali comunque armonizzate con quelle della UE e va aggiunto che le attuali norme nazionali sono il frutto del recepimento di Direttive UE ormai implementate e parte dell'ordinamento giuridico inglese, che continueranno a essere applicate, rendendo il Regno Unito meno "esterno" al diritto dell'Unione.

La situazione di incertezza è accresciuta dal timore che non è chiaro cosa accadrà nel periodo non breve di negoziazione della Brexit, ove in tale periodo entrino in vigore norme UE (soprattutto Regolamenti, immediatamente applicabili) che vincoleranno il Regno Unito, ancora

>

formalmente Stato membro UE fino alla definizione del procedimento ex art. 50 del Trattato. Ove non vi sia – come pure paventato da alcuni organi di stampa – una sospensione unilaterale della partecipazione del Regno Unito alla UE (da parte degli altri Stati UE), deve formalmente ritenersi che il Regno Unito dovrebbe continuare ad essere titolare di diritti e obblighi e dunque dovrà continuare ad applicare e recepire le future regole.



it@tonucci.com



Insurance

All'indomani del voto che ha segnato la volontà del Regno Unito di uscire dalla Unione Europea, uno dei settori dell'economia in cui probabilmente si potrà assistere a un maggiore impatto derivante dalla Brexit sarà il comparto assicurativo.

L'opera di armonizzazione del mercato interno e della regolamentazione settoriale assicurativa degli ultimi quarant'anni ha infatti consentito l'espansione di gruppi assicurativi e conglomerati finanziari del Regno Unito principalmente connessa a un mercato comunitario quasi privo di barriere (secondo la associazione *TheCity UK*, il 17% circa del *London Market* sarebbe riconducibile a clientela europea – cfr. <https://www.thecityuk.com/research/a-practitioners-guide-to-brexit/>).

Proprio quando la lunga gestazione delle direttive *Solvency II* e *IMD II* e la creazione di un sistema di vigilanza a livello comunitario promettono di livellare ulteriormente le differenze tra le normative nazionali comunitarie, il voto espresso nel Regno Unito potrebbe aprire nuovi scenari, forieri anche di criticità, che le compagnie dovranno essere pronte ad affrontare.

Anche se molto sarà inevitabilmente influenzato dai negoziati che nei prossimi mesi potranno essere condotti fra il Regno Unito e l'Unione Europea, nei settori altamente regolamentati quale quello assicurativo le conseguenze più immediate della Brexit potrebbero riguardare il venire meno dei principi del c.d. "passaporto comunitario" e dell'*Home Country Control*.

Oggi le compagnie di assicurazioni autorizzate nello Stato membro in cui hanno la propria sede legale (c.d. Stato membro di origine) possono esercitare l'attività assicurativa anche nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione Europea, senza dover richiedere una nuova autorizzazione e rimanendo vigilati (quasi) esclusivamente della/e Autorità dello Stato membro di origine.

Ove tali principi venissero meno, la libertà dell'industria assicurativa del Regno Unito di operare in tutti i mercati Europei sarebbe "compressa" dalla necessità di richiedere una nuova autorizzazione in uno Stato membro dell'Unione Europea, aumentando i costi per le imprese assicurative che sarebbero soggette a una doppia vigilanza prudenziale, pena una notevole riduzione del mercato di riferimento.

>

Gli svantaggi connessi alla perdita di un mercato unico potrebbero portare le compagnie inglesi, ma anche quelle extracomunitarie ivi autorizzate, a decidere di trasferire la propria sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, così da continuare a beneficiare dei vantaggi derivanti da un mercato unico sostanzialmente privo di barriere.

Se quanto precede può rappresentare una nuova opportunità, si intravedono anche le criticità che potrebbero derivare non solo per le imprese comunitarie operanti nel Regno Unito, che ivi decidano di continuare a operare, ma anche per tutte quelle compagnie o imprese comunitarie che, ad oggi, operano e/o mantengono relazioni commerciali con compagnie di assicurazione del Regno Unito.

La potenziale correlazione tra la “disgregazione” del mercato britannico da quello europeo e una possibile divergenza tra le normative prudenziali assicurative Europee e del Regno Unito, in parte acuito dal corrente processo di implementazione delle direttive Solvency II e IMD II, potrebbe comportare un sensibile aumento dei rischi esemplificativamente connessi alla non conformità alla normativa, alla insolvenza delle controparti, ai mutamenti della disciplina applicabile ai contratti in essere e/o assets, nonché alla loro valutazione “prudenziale”.



insurance@tonucci.com

Intellectual property

- Con riferimento alla tutela del marchio, il Regno Unito non sarà più parte del sistema del marchio europeo, recentemente innovato con nuove norme UE. Ciò implica che non sarà più possibile depositare un marchio europeo con effetto immediato in tutti i Paesi UE (Regno Unito incluso), come ora avviene, ma per la tutela del marchio in UK si dovrà optare per un distinto deposito nazionale o per un deposito di una domanda internazionale con designazione del Regno Unito.

Identiche conseguenze si avranno per la tutela dei brevetti. Il recente Regolamento n. 1257/2012 (in vigore dal 2017) istitutivo del sistema del brevetto unitario europeo non sarà più applicabile al Regno Unito.

- L'esito del referendum britannico potrebbe portare l'Italia a ottenere una sede a Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti è un nuovo tribunale sovranazionale specializzato nelle controversie in materia di brevetti, istituito sulla base dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, sottoscritto da 25 Stati membri dell'Unione Europea, che dovrebbe diventare pienamente operativo entro maggio 2017 e avere un'ampia ed esclusiva competenza di tutela a effetto unitario nei casi di violazione e di convalida dei brevetti europei.

Oltre alla Corte di Prima Istanza con sede a Parigi, sono previste due sezioni, una a Monaco e una a Londra. La Corte d'Appello avrà invece sede a Lussemburgo.

L'esito del referendum britannico dovrebbe con tutta probabilità impedire a Londra di divenire sede di una delle due sezioni e ciò rilancia la candidatura di Milano quale sostituta.

L'Italia sarebbe infatti il terzo Paese per numero di depositi annuali di brevetti e ciò rappresenta uno degli elementi di particolare valutazione delle candidature, assieme all'appartenenza all'UE e alle sentenze annualmente emesse in materia di Intellectual Property.

>

Una probabile contendente, considerando sempre il numero di brevetti, potrebbe essere l'Olanda.

L'ottenimento di una sede italiana del Tribunale Unificato dei Brevetti sarebbe di grande interesse sia per le imprese italiane, che ne potrebbero usufruire, sia, più in generale, per la miglior affermazione del nostro Paese e delle sue varie componenti interessate, nel fondamentale e delicato settore dell'Intellectual Property.



ipr@tonucci.com

Copyright

exclusive right to p
for protecting the p
intellectual indus
that is though

Litigation

Il regolamento CE 805/2004, del 21 aprile 2004, ha istituito, in ambito UE, il c.d. titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. In breve, si tratta di un procedimento che serve a garantire la veloce circolazione di decisioni, transazioni giudiziarie o atti pubblici che riguardino crediti non contestati, evitando lungaggini relative a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni, transazioni o atti, garantendo in ogni caso la tutela dei diritti del soggetto che agisce e del soggetto che subisce l'azione.

In presenza dei requisiti previsti e rispettate le norme di garanzia indicate dal Regolamento, la decisione giudiziaria che venga certificata come titolo esecutivo europeo è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento (art. 5 del Regolamento).

All'esito del referendum sulla Brexit, alla fine dei negoziati che verranno avviati e alla conclusione della complessa procedura prevista dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona del 2009, anche il regolamento 805/2004 potrebbe non essere più applicabile nel Regno Unito.

Lo strumento illustrato ha trovato numerose applicazioni dall'entrata in vigore del Regolamento ad oggi e la eventuale impossibilità di ricorrere a tale strumento nei confronti dei debitori (aventi debiti certi e non contestati) aventi residenza o domicilio nel Regno Unito sarà senz'altro uno dei temi che saranno da valutare.



litigation@tonucci.com

Privacy

La UK dovrebbe aggiornare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in ragione dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento EU 679/2016 che sarà effettivo, nell'Unione, il 25 Maggio 2018.

Occorrerà pertanto verificare se e quale applicazione tale nuova normativa avrà per i trattamenti posti in essere negli UK a fronte dell'uscita dall'Unione. In tale panorama di difficile valutazione appare al momento prevedibile l'applicazione del nuovo Regolamento, nei limiti della transizione in uscita della UK e dell'effettiva attività riformistica e legislativa che lo Stato inglese intenderà adottare, anche se sarà inevitabile attendere di verificare le posizioni governative.

In una recente dichiarazione l'autorità inglese Information Commissioner's Office (ICO) ha confermato l'attuale vigenza del Data Protection Act del 1998 in UK e della necessità che rimedi effettivi siano attuati in futuro in vista di una continuità di trattamento dei dati personali con l'Unione Europea (e quindi in linea con il nuovo Regolamento). In particolare, l'avvenuta non applicazione diretta del Regolamento al territorio UK dovrà essere oggetto di specifico intervento, anche in relazione all'eventuale carattere di "adeguatezza" che la nuova (o esistente) normativa UK abbia nei rapporti con l'Unione al fine di garantire il proseguimento di attività di business,

rapporti fra organizzazioni e con consumatori. In tale logica, la "nuova" normativa UK dovrebbe quindi ispirarsi agli standard europei ed essere il risultato di un approccio di contrattazione con l'Unione (al pari, ad esempio, di quanto avvenuto per la Svizzera o, diversamente, con il Canada). Il nuovo assetto regolamentare in materia di protezione dei dati personali avrà un rilievo fondamentale in ambiti tecnologici, finanziari, di marketing, ecc., venendo a interessare, come è tipico della normativa in materia di protezione dei dati personali, tutti i settori che procedano (anche strumentalmente) al trattamento di dati personali.

Si evidenzia inoltre che, sotto un profilo pratico e normativo, la fuoriuscita della UK dall'Unione (e dalla relativa normativa in materia di protezione dei dati personali) comporterà inoltre un cambiamento sostanziale del flusso dei dati personali fra UK e l'Unione con conseguente "trasferimento" di dati personali. Tale fattispecie e le relative implicazioni dovranno essere oggetto di attenta valutazione anche alla luce delle misure approvate dalla Commissione Europea al fine di legittimare (e rendere sicuro) il relativo flusso transfrontaliero dei dati.

È dunque evidente che si tratta di aspetti che, nella specifica fase di transizione, dovranno essere attentamente valutati sia sotto un profilo attuativo e pratico, che sotto un profilo di "continuità" dei rapporti con i partner aderenti alla UE.



privacy@tonucci.com

Project financing

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, a meno di diverso accordo con l'UE, comporterà la non applicazione dei trattati europei. Ciò non avrebbe tuttavia effetti immediatamente pregiudizievoli rispetto ai contratti di finanziamento, oggi retti dalla legge inglese, che continuerebbero quindi a essere pienamente validi ed efficaci.

Non si ritiene che il venire meno della normativa comunitaria possa essere strumentalmente invocato da una delle parti per attivare un'eventuale clausola di *change in law*, né per invocare il verificarsi di un evento pregiudizievole rilevante in modo da sottrarsi ai propri obblighi contrattuali o pretendere la risoluzione del contratto.

Sul lungo periodo bisognerà attendere l'esito delle negoziazioni con l'Unione Europea e capire come il Regno Unito intenderà definire i rapporti con gli altri Paesi dell'Unione Europea, tanto più che comunque il Regno Unito dovrebbe continuare a rimanere nell'ambito della *European Free Trade Association* (EFTA) insieme alla Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera, in modo da poter continuare a operare nell'ambito dello spazio economico europeo (SEE).

Un impatto negativo della Brexit potrebbe essere invece ravvisabile rispetto alla diminuzione di risorse economiche da destinare a finanziamenti di progetti comunitari da parte della Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Il Regno Unito era, dopo la Germania e la Francia, il secondo maggior contribuente europeo avendo versato - tra il 2000 e il 2014 - al bilancio europeo circa 186,5 miliardi di euro, di cui gli sono stati restituiti da Bruxelles, al netto dei costi amministrativi, circa 102,6 miliardi di euro, con un saldo complessivo di euro 83,9 miliardi, pari a 5,5 miliardi di euro per ciascun anno.

Si tratta a ben vedere di un'ingente quantità di risorse finanziarie economiche che saranno sottratte al bilancio europeo e che determineranno una minore disponibilità di risorse da destinare a finanziamenti europei BEI.

>

A seguito della Brexit: sul breve periodo, non si prevedono significativi effetti negativi rispetto ai progetti e finanziamenti in essere; sul lungo periodo, invece, occorrerà aspettare l'esito delle negoziazioni con l'Unione Europea.

Rispetto alla disponibilità di risorse finanziarie, l'uscita del Regno Unito potrebbe avere un effetto negativo in termini di minore disponibilità di risorse finanziarie da destinarsi a finanziamenti europei.



banking@tonucci.com



Sport

L'inaspettata vittoria del "Leave" al referendum britannico sulla permanenza nell'Unione Europea, oltre a un forte impatto a livello politico, maturerà anche numerose conseguenze sportive in particolare nel mondo del calcio professionistico inglese ed europeo.

Tali ripercussioni, principalmente legate alla massiccia presenza di giocatori stranieri nel campionato di Premier League, rappresentano oggi il rischio più concreto. A causa della Brexit, infatti, i calciatori inglesi, scozzesi e nordirlandesi diventeranno extracomunitari, con effetti assai poco rilevanti su un mercato in uscita quasi bloccato, ma molto consistenti per le squadre inglesi che non potranno più beneficiare della libera circolazione dei giocatori comunitari.

La stringente normativa fino ad oggi unicamente rivolta a regolare il tesseramento di professionisti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea potrebbe, pertanto, dover essere applicata anche ai calciatori comunitari, il cui ingaggio sarebbe consentito solo nel rispetto del complesso meccanismo legato alle presenze nella Nazionale di riferimento di quell'atleta negli ultimi due anni.

Le dinamiche del calciomercato, inoltre, potrebbero, come effetto collaterale ma altrettanto rilevante, essere influenzate anche sotto il profilo del peso economico dei club. Le numerose restrizioni in materia di acquisto di calciatori stranieri, determinando un notevole abbassamento del livello della Premier, andranno a innescare un circolo vizioso, che dal minor potere di acquisto degli appassionati, riconducibile alla svalutazione della sterlina, potrà riversarsi sulle entrate (più che cospicue) prodotte dai diritti sportivi.

Che quella disciplina verrà applicata agli atleti comunitari rimane solo un'ipotesi, non essendo esclusa una conferma dello *status quo* da parte delle autorità inglesi.

Ciò che possiamo dare per certo è invece l'effetto negativo prodotto dalla Brexit sulla circolazione dei giovani talenti provenienti dalla UE, in particolare sull'applicabilità dell'articolo 19 del Regolamento Fifa. Tale disposizione pone il divieto di trasferimenti internazionali di calciatori

>

sotto ai 18 anni, eccezion fatta per quei giocatori, tra i 16-18 anni, trasferiti all'interno dell'Unione Europea. Se non verrà attuata nessuna modifica della normativa, le squadre inglesi saranno impossibilitate a ingaggiare giovani ragazzi, che potrebbero un domani essere dei campioni.

Se non verranno adottate misure di tutela si può prevedere un campionato di Premier League "più chiuso", in grado di attirare meno investimenti, soprattutto esteri che sono diventati negli ultimi anni sempre più fondamentali per il calcio inglese.

Dal punto di vista dell'industria calcistica uscire dall'Unione Europea sarà una soluzione perdente, che il Governo inglese sarà costretto a temprare attraverso una politica che non sia eccessivamente improntata su ideali euroskepticisti e che, al contrario, si orienti nel senso di confermare il principio della libera circolazione dei giocatori.



sport@tonucci.com



Tax

- L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea richiederà tempo e soprattutto un notevole sforzo sul piano della regolazione normativa per ricostruire, in modo del tutto assoluto, il sistema della tassazione indiretta degli scambi.

Sul piano dell'imposizione indiretta, fintantoché il Regno Unito resterà nell'ambito dell'Unione Europea, l'IVA inglese continuerà a seguire i principi generali dettati dalle Direttive comunitarie recanti il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. In estrema sintesi, secondo questi principi, le cessioni di beni a titolo oneroso tra operatori residenti in Stati membri diversi costituiscono cessioni intracomunitarie e di regola vengono tassate con l'applicazione dell'IVA "a destino". I servizi prestati seguono la regola posta, nel caso del *"Business to Business"*, dell'applicazione dell'IVA nel Paese del committente soggetto passivo di imposta.

Il tessuto normativo ispirato alle Direttive comunitarie sugli scambi intracomunitari potrà divenire non più applicabile e questo comporterà per gli operatori italiani una modifica sulla valutazione del mercato inglese alla luce delle nuove disposizioni che troveranno ingresso.

Il cambiamento sarà indubbiamente rilevante: le cessioni di beni tra soggetti inglesi e italiani saranno qualificabili come importazioni/esportazioni, per cui, ad esempio, le imprese italiane che acquisteranno le merci da un operatore inglese assolveranno l'IVA in dogana; i servizi di regola non subiranno modifiche sostanziali nel criterio di riferimento, ma si tratterà, per lo più, di operazioni escluse da IVA per difetto del requisito di territorialità, per le quali si abbandonerà il sistema di integrazione della fattura per passare all'autofattura e al sistema del *reverse charge*.

L'uscita dall'Unione del Regno Unito (non solo della Gran Bretagna, ma anche dei relativi Territori fiscalmente compresi quali, ad esempio, l'Isola di Man) inciderà anche sul piano delle procedure, che prima erano semplificate con uniformità comunitaria di documentazione. Del pari, anche la documentazione a corredo della movimentazione dei beni cambierà in quanto si riproporrà l'esigenza del documento

>

di accompagnamento per scortare le merci in movimento destinate ai territori della Gran Bretagna.

Non ultimo, occorrerà tenere conto del peso dei dazi e diritti doganali a cui soggiaceranno le merci provenienti dai territori inglesi. Tutto questo avrà una ripercussione che, ovviamente, non è solo sociale, ma per quello che interessa, in termini di incremento dei costi di merci e servizi per le imprese.

Un ultimo cenno alle aliquote IVA. In un'ottica di armonizzazione comunitaria, il Libro Bianco del 1985 prevedeva una razionalizzazione dei tassi di imposta (per tutti gli Stati membri un'aliquota ordinaria non inferiore al 15% e non superiore al 25%, e una ridotta, per alcune operazioni, purché non inferiore al 5%): la finalità era di evitare gli effetti distorsivi della concorrenza nel commercio intracomunitario che avrebbero potuto generarsi per effetto di differenziazioni delle aliquote di imposta che, a parità di imponibile, avrebbero così irrimediabilmente inciso sul prezzo finale al consumo del bene.

La non soggezione del Regno Unito all'obbligo di adeguamento e rispetto delle aliquote IVA potrà condizionare il mercato, con effetti percepibili dalle imprese italiane e dai consumatori.

Rimane al momento da seguire con attenzione il regime transitorio e lo sviluppo di eventuali accordi bilaterali che, in un'ottica di "bene comune", saranno negoziati per evitare che l'uscita post-Brexit danneggi, sul piano fiscale e economico, le relazioni commerciali tra i Paesi.

- Ci si chiede poi quali potrebbero essere le conseguenze per la imposizione diretta delle imprese britanniche o che hanno sede nel Regno Unito. Non si assisterà ad alcun vuoto normativo poiché continuerà ad applicarsi il diritto dell'Unione Europea e le norme tributarie comunitarie sino alla stipula di un accordo sull'uscita dello Stato membro così come prevede il Trattato UE (articolo 50). La prima norma speciale che riguarda le imprese comunitarie è la direttiva "madre-figlia" (direttive 90/435/Ce, 2011/96, 2015/121), la cui finalità è quella di garantire la neutralità fiscale nei rapporti dei gruppi societari attraverso l'esenzione da imposizione fiscale e comunque da ritenute alla fonte dei dividendi distribuiti a società controllate o correlate.

L'obiettivo di questa direttiva era ed è quello di eliminare la doppia imposizione giuridica eliminando quindi vincoli tributari che limitino la costituzione e lo sviluppo di gruppi societari nei Paesi membri Ue.

I requisiti per ottenere l'esenzione sono: partecipazione minima al 10% tra società di capitali; detenzione minima di due anni riducibile dagli Stati membri; residenza delle società madre e figlia nella UE e assoggettazione nei rispettivi Stati membri all'imposizione nazionale sulle imprese residenti.

Un'altra normativa europea molto utilizzata dai gruppi societari con sede nel Regno Unito è la direttiva 49/03 relativa alla disciplina degli interessi e delle royalties infragruppo. La direttiva se si rispettano i requisiti precedentemente indicati nella direttiva "madre-figlia", ad eccezione della percentuale di partecipazione minima che sale al 25%, prevede l'esenzione totale dalla tassazione sui pagamenti sugli interessi da finanziamenti e canoni da royalties effettuati da una società residente a una controllata o collegata in un altro Stato membro.



tax@tonucci.com

ROME

MILAN

PADUA

FLORENCE

BRESCIA

PRATO

TIRANA

BUCHAREST

BELGRADE